



REPUBBLICA ITALIANA

93/2020

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Agostino	CHIAPPINIELLO	Presidente
Enrico	TORRI	Consigliere
Aurelio	LAINO	Consigliere
Rossella	CASSANETI	Consigliere relatore
Donatella	SCANDURRA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio per revocazione iscritto al numero **54687** del registro di segreteria della Sezione proposto da Maria CAPOZZA (C.F. CPZMRA68R61D122G), nata a Crotone (KR) il 21/10/1968 e residente in Roma al Viale Regina Margherita n. 227, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Giuseppe Sirtori n. 56, presso l'Ufficio Legale dell'ASSOCIAZIONE OSSERVATORI DELLA LEGALITÀ - DIFENSORI SOCIALI - ITALIAN WHISTLEBLOWERS dell'Avv. Vittorio Amedeo Marinelli (PEC: vittorioamedeomarinelli@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta, assiste e difende, come da procura in calce al ricorso;

avverso

la sentenza di questa Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 73/2019, depositata in data 11/4/2019 a definizione, del giudizio d'appello n.

53958, promosso dalla sunnominata avverso la sentenza n. 269/2018 del 4/5/2018 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi all'udienza del 18/6/2018 il consigliere relatore Rossella Cassaneti, l'Avv. Vittorio Amedeo Marinelli e il V.P.G. Paola Briguori.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, depositato il 26/7/2019 e notificato il 6/8/2019 alla Procura Generale unitamente al decreto di fissazione della prima udienza, Maria CAPOZZA ha chiesto la revocazione della sentenza n. 73/2019 con cui questa Sezione, in accoglimento parziale dell'appello da lei presentato avverso la sentenza n. 269/2018 del 4/5/2018 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, l'ha condannata al pagamento in favore della I.P.A.B. Istituti Santa Maria in Aquino, della somma di € 33.880,00, oltre rivalutazione e spese.

Con la pronuncia di prime cure, la Sezione laziale aveva integralmente accolto la domanda della Procura contabile della medesima regione, rivolta contro l'odierna ricorrente in revocazione, avendo costei, nella sua qualità di Segretario generale della I.P.A.B. Istituti Santa Maria in Aquino (in breve ISMA), illecitamente assegnato un contratto di consulenza e servizi alla società ISIA Global Service S.p.A, riguardante l'analisi dei rischi per l'attuazione della legge 190/2012, procedendo a pagare, con successivi 4 mandati, la somma di € 48.400,00. Più in dettaglio: la CAPOZZA, con determina dirigenziale n. 119 del 12/4/2013, aveva attribuito alla società citata l'incarico di svolgere l'attività di Risk Analysis e Risk Assesment per l'ente, stabilendo un compenso di € 40.000,00 più IVA; conferimento d'incarico che -secondo la prospettazione

del requirente, condivisa e accolta dai giudici di prime cure- era avvenuto in violazione delle previsioni dello statuto dell'Ente, che all'art. 12 prevede la competenza del C. di A. per il conferimento di incarichi, nonché dell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012 che espressamente esclude che tali attività possano essere svolte da soggetti terzi rispetto all'amministrazione.

La sentenza n. 269/2018 della Sez. Giur. Reg. Lazio stigmatizzava - concludendo con l'integrale accoglimento della domanda della Procura attrice, ovvero condannando la convenuta a risarcire la somma di € 48.400,00 in favore dell'IPAB ISMA, con rivalutazione, interessi e spese- per l'aver Maria CAPOZZA operato in difformità alle disposizioni interne (Statuto dell'Ente) e alle disposizioni legislative, tra l'altro affidando contrattualmente l'incarico ad una società che non aveva le competenze specifiche per il suo svolgimento, costituendo la stessa principalmente una società di "trasporto cose per soggetti terzi".

Avverso tale pronuncia, Maria CAPOZZA adiva la Prima Sezione Centrale d'Appello, che con sentenza n. 73 del 14/3/2019, oggetto dell'odierna impugnazione mediante ricorso per revocazione, ha accolto parzialmente il ricorso riducendo il *quantum debeatur* ad € 33.880,00, in considerazione dell'accertata *utilitas*.

I motivi di revocazione su cui si fonda il ricorso in epigrafe, sono: 1. in via preliminare e pregiudiziale, il difetto di giurisdizione; 2. motivo di revocazione ex art. 202, comma 1 lett. f), C.G.C. per macroscopica erroneità della pronuncia, in quanto frutto di erroneo riferimento all'art. 12 dello Statuto ISMA e non anche al successivo art. 14; 3. motivo di revocazione ex art. 202, comma 1 lett.g), C.G.C. per rilevato contrasto con la sentenza n.197/2018 della

Sezione III d'Appello, la quale avrebbe riconosciuto la sussistenza della competenza dell'odierna ricorrente in fattispecie analoga, ex art. 14 dello Statuto ISMA.

Con ordinanza n. 45 del 14/10/2019 la Sezione ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 73/2019 di questa Sezione, presentata contestualmente al ricorso per revocazione della medesima decisione.

La P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, contestando i motivi posti da Maria CAPOZZA a base dell'odierna impugnazione e concludendo perché essa sia dichiarata inammissibile e/o infondata, con condanna del soccombente alle spese di giudizio.

Alla pubblica udienza odierna l'Avv. Vittorio Amedeo Marinelli ha preliminarmente osservato che l'ordinanza n. 45/2019 di questa Sezione, emessa all'esito del procedimento cautelare instaurato con il ricorso introduttivo e d'anzì citata, ha anticipato valutazioni pertinenti la sede di merito, dopodiché, richiamate brevemente le deduzioni scritte, ha insistito per l'accoglimento del ricorso per revocazione. Il V.P.G. Paola Briguori, presente per la Procura Generale di questa Corte, ha a sua volta sinteticamente richiamato le conclusioni scritte versate in atti, per poi concludere per il rigetto del ridetto ricorso, in parte per inammissibilità e in parte per infondatezza.

DIRITTO

A. Si reputa opportuno, in via preliminare, descrivere il quadro normativo disciplinante il rimedio della revocazione, che nel regime previgente l'entrata in vigore del nuovo Codice di Giustizia Contabile, era regolata dall'art. 68 del

R.D. n. 1214/1934, secondo cui:

"Le decisioni della Corte possono essere impugnate per revocazione, tanto dalle parti quanto dal Pubblico Ministero, nel termine di tre anni quando:

a) vi sia stato errore di fatto o di calcolo;

b) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;

c) si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione;

d) il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi.

Negli ultimi tre casi, decorsi i tre anni, il ricorso per revocazione dovrà presentarsi nel termine di giorni trenta dal riconoscimento della omissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti della notizia venuta al ricorrente della dichiarazione di falsità dei documenti, salvi tuttavia gli effetti della prescrizione trentennale" (comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera b), dell'allegato 3, del D.Lgs 26 agosto 2016, n. 174).

Ai sensi dell'art. 395 c.p.c., poi: "1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: (...) 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (...)"

L'art. 202 del D.Lgs. n. 174/2016 (C.G.C.), ricalcando -per quel che rileva in questa sede- la norma dianzi citata, ha ribadito che: "1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per

revocazione quando: (...) f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (...)".

La revocazione, quindi, non rappresenta un generico mezzo per addivenire ad un riesame della controversia, ma costituisce un rimedio per situazioni eccezionali che hanno impedito la corretta formazione del giudizio per specifiche anomalie tassativamente indicate dal legislatore nell'art. 68 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti integrato, per quanto compatibili, dagli articoli 395 e 397 del c.p.c., ricalcati dal nuovo Codice di Giustizia Contabile.

"Con particolare riguardo al concetto di errore di fatto, rilevante in sede di revocazione, in conformità con la più recente giurisprudenza di Cassazione (si veda, da ultimo, Cass. Sez. VI, sent. n. 12887 del 23.5.2017; Sez. lav., sent. n. 8828 del 5 aprile 2017) e del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sent. n. 2194 dell'11.5.2017), ritiene il Collegio che l'errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione, debba rispondere a tre requisiti:

a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;

b) attenersi ad un punto non controverso e sul quale la decisione non ha espressamente motivato;

c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

Inoltre, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.

L'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del Giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento.

In buona sostanza, l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, di modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali, ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, ai fini della formazione del convincimento del Giudice.

Esso, pertanto, non deve confondersi con l'errore che coinvolge l'attività valutativa del Giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 1571 del 5 aprile 2017)" (Corte dei conti Sez. I Centr. d'Appello, sent. n. 172/2018).

Per consolidato e uniforme orientamento giurisprudenziale amministrativo-contabile, l'errore di fatto, riparabile attraverso il rimedio della revocazione [art. 395, n. 4, c.p.c., e 202, 1° c., lett. f)] è soltanto quello che deriva da un'errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti di giudizio e cioè dal c.d. "abbaglio dei sensi", consistente nella supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa, o nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia, invece, positivamente stabilita: in breve, un fatto che abbia indotto l'organo giurisdizionale a decidere sulla base di un falso presupposto.

Tale errore presuppone, dunque, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti l'una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, che non è configurabile nell'ipotesi di erronea individuazione, nella sentenza, della norma applicabile al caso concreto, integrandosi, in tal caso, un errore di diritto.

Non solo: l'errore in parola non può mai cadere, per definizione, sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, sia perché le argomentazioni giuridiche non possono costituire "fatti", sia perché un tale errore non può mai essere qualificato come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa del Giudice.

Ciò premesso, entrambi il ricorso in epigrafe si rivela inammissibili, per quanto di seguito si osserva.

B. Il primo motivo di ricorso per revocazione indicato da Maria CAPOZZA, riguarda l'asserito difetto di giurisdizione contabile nei confronti di IPAB ISMA.

Tale censura, sulla quale la ricorrente argomenta ampiamente mediante richiami normativi e giurisprudenziali, si rivela inammissibile sotto due profili, ovvero intanto, per il fatto che siffatto rilievo esula in maniera evidente dai casi di revocazione, per le indicazioni normative e per le ragioni già richiamate ed esposte al punto **A.** che precede, nonché in ragione delle previsioni contenute nell'art. 15, comma 2°, C.G.C., richiamato da parte ricorrente a sostegno della censura in parola

Invero, tale norma -inserita nel Capo III del Titolo I del C.G.C. (dedicato alla "Giurisdizione")- reca il titolo "Difetto di giurisdizione" e stabilisce al ridetto comma secondo: *"Nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione"*.

Ora, anche a voler reputare la richiamata disposizione applicabile anche al giudizio per revocazione -la quale peraltro, è attivabile soltanto nei casi specificamente indicati dal comma 1° dell'art. 202 C.G.C.- resta, nel caso di specie, il fatto che la sentenza revocanda non contiene alcuna statuizione implicita o esplicita sulla giurisdizione, con la conseguenza che il suo preteso difetto nel caso di specie, non è in alcun modo invocabile nella presente sede di revocazione.

C. Con il secondo motivo di revocazione, la ricorrente ha dedotto la macroscopica erroneità della pronuncia impugnata ex art. 202, co. 1 lett. f), C.G.C. in relazione al riferimento all'art. 12 dello Statuto ISMA e non anche al successivo art. 14.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe stata macroscopicamente errata ed emessa sulla base di un evidente travisamento

dei fatti in quanto rappresenterebbe la conseguenza dell'erroneo riferimento, esclusivamente, all'art. 12 dello Statuto IPAB ISMA, che disciplina le competenze del consiglio di amministrazione, e non anche al successivo art. 14 dello stesso Statuto -che testualmente riconosce al Segretario (all'epoca dei fatti, l'Avv. Maria CAPOZZA, odierna ricorrente) *"il potere di adottare gli atti di competenza previsti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni"*, con *"autonomia gestionale"* ed assunzione della *"responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura, nella gestione delle risorse assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari"*- nonché all'art. 16 del Regolamento degli Uffici ISMA vigente all'epoca dei fatti, richiamante l'art. 14 dello Statuto di cui sopra, a termini del quale: *"al segretario generale spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impediscono l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il segretario generale responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati"*.

Ebbene, anche tale motivo risulta palesemente inammissibile, in quanto parte ricorrente non denuncia un errore revocatorio ma contesta il fondamento giuridico della decisione, prospettando l'erronea individuazione, nella sentenza, della norma applicabile al caso concreto, ovvero rappresentando quale "errore di fatto" -motivo di revocazione a tenore dei principi normativi richiamati e descritti nell'elaborazione giurisprudenziale, di cui al punto **A.** che precede- un "errore di diritto", cioè un (asserito) inesatto apprezzamento di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, Infatti, l'errore denunziato è solo

quello di diritto (o più propriamente, di giudizio), poiché la ricorrente a sostegno del suo assunto non indica una mera svista del giudice ma ne contesta proprio il percorso giuridico argomentativo, per aver indicato a fondamento della decisione l'art. 12 e non l'art. 14 dello Statuto, ad avviso della CAPOZZA applicabile alla fattispecie, con il chiaro intento di ottenere una nuova decisione nel merito invocando, di fatto, un terzo grado di giudizio. Ciò, in disparte considerazioni -pur opportunamente dispiegate dalla P.G. nelle proprie conclusioni scritte- circa l'assoluta lucidità del predetto percorso argomentativo.

D. Il terzo motivo di revocazione è dedotto dalla difesa della ricorrente, ex art. 202, co. 1 lett. g), C.G.C. in relazione al lamentato contrasto dell'impugnata decisione, rispetto alla sentenza n. 197/2018 della Sezione III d'Appello, che ha accolto l'appello di Maria CAPOZZA avverso la sentenza n. 225/2016 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, così riconoscendo la competenza dell'odierna ricorrente in revocazione in fattispecie del tutto analoga, ad adottare un atto di conferimento di una consulenza esterna ex articolo 14 dello statuto ISMA e, conseguentemente, la mancata violazione dell'articolo 12 dello statuto.

In realtà, anche tale censura è infondata, poiché è senz'altro vero che l'art. 202, co. 1°, C.G.C., prevede fra i casi di revocazione, alla lettera g), l'ipotesi in cui *"la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione"*; ma è parimenti vero che la sentenza n. 197/2018 della Sezione III d'Appello riguarda fattispecie non sovrapponibile a quella oggetto della decisione qui impugnata, perché -come correttamente osservato dalla P.G. nelle proprie

conclusioni scritte- *"attiene ad altra tipologia di incarico conferito dalla Capozza e si fonda, per accertare la legittimità del suo operato, su argomentazioni difficilmente utilizzabili per il caso di specie, poiché relative allo specifico caso concreto analizzato dal Collegio"*. Infatti, nella contestazione analizzata dalla Sez. III d'App. nella ridetta decisione, si rilevava a carico della CAPOZZA il conferimento di un incarico fiduciario di consulenza legale, nell'analizzare il quale Collegio, richiamata la formulazione delle norme statutarie della IPAB ISMA, ha ritenuto tale condotta non connotata da grave colposità, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, insussistenti nella fattispecie valutata da questa Sezione nella pronuncia n. 73/2019. Ciò emerge con chiarezza dalla lettura della parte motiva della sentenza n. 197/2018 della Sez. III d'App., ove si legge: *"la Sezione conviene pertanto di poter condividere le argomentazioni della parte appellante secondo cui dalla lettura delle richiamate norme era ragionevole ritenere che rientrasse tra i compiti di gestione del segretario generale, al fine di assicurare il giusto supporto al funzionamento del consiglio di amministrazione, richiedere un parere legale su un tema dibattuto e sul quale erano emerse opinioni discordanti [...] Ciò premesso, alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che il concreto atteggiarsi della condotta della dott.ssa Capozza, inserito nella contestualità del momento, consenta di ritenere assente nel comportamento della stessa tenuto quell'elevato grado di imprudenza e di negligenza richiesto per il sorgere della responsabilità per danno erariale"*.

Quindi, in primo luogo, è del tutto improprio affermare -come fa parte ricorrente- che con la decisione dianzi testualmente riportata, la Sez. III d'App. abbia riconosciuto la legittimità della condotta della CAPOZZA sulla base

delle previsioni delle norme statutarie, avendo la medesima Sezione Giurisdizionale di secondo grado, soltanto valutato come non connotata da colpa grave tale condotta perché -sostanzialmente- "scusabile" in relazione alle eccezionali circostanze verificatesi in concreto in quel caso, in cui ella aveva proceduto autonomamente a richiedere un parere legale su di "*un tema dibattuto e sul quale erano emerse opinioni discordanti [...] per garantire il giusto funzionamento del consiglio di amministrazione*"; rilievi fattuali per nulla riscontrabili nella vicenda esaminata da questa Sezione con la sentenza n. 73/2019 di cui si richiede la revocazione, ove la contestazione verteva sul conferimento di un contratto di consulenza riguardante l'analisi dei rischi al fine di predisporre il piano anticorruzione, che è adempimento ordinario e oggetto di programmazione periodica.

La peculiarità della fattispecie -come giustamente evidenziato dalla P.G. nelle proprie conclusioni: "*non meramente giustificabile dalla copertura dell'art. 14 cit. e contraria non solo all'art. 12 ma anche ai principi in tema di affidamento degli incarichi*"- non consente, quindi, di ritenere che ricorra il caso di revocazione previsto dall'art. 202, co. 1° lett. g), C.G.C.

D. In conclusione, quindi, il gravame revocatorio in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile, con riferimento ai primi due motivi di revocazione, e infondato, per ciò che riguarda il terzo motivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come precisato in dispositivo.

Non si ravvisano i presupposti di applicabilità dell'art. 31, 4° comma, C.G.C.

P.Q.M.

la Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello,

RESPINGE il ricorso per revocazione presentato da Maria CAPOZZA avverso

la sentenza di questa Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello n.

73/2019 ed iscritto al n. 54687 del registro di Segreteria.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 160,00

(centosessanta/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 giugno 2020.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Rossella Cassaneti

F.to Agostino Chiappiniello

Depositato in Segreteria il 24 giugno 2020

Il Dirigente (F.to Dott. Sebastiano Rota)

